



10079/18

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLO ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27300/2012

Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente - Cron. 10079
 Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - Rep.
 Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Ud. 20/12/2017
 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - CC
 Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27300-2012 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE C.F. X , in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
 Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli
 avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,
 ANTONELLA PATTERRI, LUIGI CALIULO, giusta delega in
 atti;

- *ricorrente* -*contro*

GM , domiciliato in ROMA, PIAZZA
 CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di



Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato BRUNO
VITTORIO MIRANDA, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 38/2012 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 23/05/2012 R.G.N. 2033/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

CASSAZIONE.NET

10/05/12

Fatto

RITENUTO

che MG [redacted], dipendente di A spa, in possesso dei requisiti per godere della pensione di anzianità, esercitata in data 26.6.2007 l'opzione per rimanere in servizio ai sensi della legge nr. 243 del 2004, art. 1, comma 12, chiedeva che nella retribuzione pensionabile fossero inclusi i 6/12 della 13ma mensilità relativa all'anno 2007 e la 14ma mensilità del 2007;

che, rigettata la domanda in primo grado e proposto appello, la Corte d'Appello di Milano (sentenza 18.1.2012-23.5.2012 nr. 38 del 2012) accoglieva l'impugnazione, rilevando che, ai sensi dell'art. 1, commi 12-13, legge nr. 243 del 2004, per il calcolo della pensione doveva computarsi la retribuzione in godimento al momento dell'esercizio dell'opzione, considerando non solo le somme effettivamente percepite ma anche quelle che sarebbero state percepite se il rapporto fosse effettivamente cessato alla data di esercizio dell'opzione;

che propone ricorso per cassazione l'INPS con unico motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod. proc. civ.- con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, co. 12 e 13 legge nr. 243 del 2004, art. 6 D.lgs. nr. 314 del 1997 e successive modificazioni, art.3, comma 11, legge nr. 297 del 1982) atteso che ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a favore dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione, si applica il principio generale secondo cui le gratifiche e le mensilità eccedenti la 13ma devono essere computate nel periodo di paga in cui sono effettivamente percepite, secondo il principio generale di coincidenza temporale tra obbligo retributivo ed obbligo contributivo; pertanto la contribuzione corrisposta direttamente al lavoratore per effetto dell'opzione, legge nr. 243, ex art. 1, commi 12 - 13, includeva i ratei di 13ma e 14ma già maturati i quali non potevano quindi entrare nella retribuzione pensionabile;

che MG

resiste con controricorso;

che il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che secondo la legge nr. 243 del 2003, art. 1, comma 12: "Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 7, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore".

che il successivo comma 13 stabilisce: "All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento";

che la questione oggetto del giudizio attiene alla determinazione della retribuzione pensionabile per il lavoratore che ha esercitato l'opzione e goduto del c.d. *bonus* relativo al posticipo del pensionamento stabilito dalle norme citate; che deve, in particolare, stabilirsi se, in seguito al godimento

del *bonus*, la retribuzione pensionabile include anche il computo dei ratei di 13ma e 14ma già maturati all'atto della domanda di esercizio dell'opzione per il conseguimento del *bonus* e la prosecuzione del rapporto di lavoro;

che, a fronte della tesi sostenuta dalla difesa del controricorrente, ed accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui la pensione (e la sua base pensionabile) si cristallizza al momento dell'esercizio dell'opzione, con inclusione dei ratei di 13ma e 14ma maturati e su cui erano dovuti i contributi, si contrappone la tesi dell'INPS secondo la quale nel maturato che integra la base pensionabile non si calcolano i predetti ratei in quanto i contributi sulle componenti extramensili devono essere pagati solo nel periodo di paga (dicembre per la 13ma e giugno per la 14ma) in cui vengono effettivamente corrisposte, secondo il criterio di cassa che regola il pagamento della contribuzione; e che, pertanto, essi erano dovuti al lavoratore nel corso della prosecuzione del rapporto, in conformità al criterio stabilito dalla legge secondo cui con l'esercizio dell'opzione il lavoratore rinuncia alla contribuzione e la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore;

che va data continuità al principio già espresso da questa Corte con ordinanze nr. 25025 del 31.1.2017 e nr. 21668 del 19.9.2017;

che la tesi patrocinata dall'INPS è infondata essendo smentita dalla legge nr. 243 del 2003, art. 1, comma 13 dal quale risulta chiaramente che il trattamento pensionistico liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di opzione deve essere " pari a quello che sarebbe spettato" ove egli non avesse esercitato la stessa facoltà; e, poiché in caso di cessazione del rapporto sui ratei di 13ma e 14ma maturati sarebbero stati versati i contributi, in quanto rientranti nella retribuzione imponibile, lo stesso deve accadere per l'ipotesi di opzione e prosecuzione del rapporto, in base al criterio di parità ed alla *fictio iuris* previsti dalla norma;

che, in conclusione, la retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito dal

7/11/2018 D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 9, può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme;

che la tesi accolta non è smentita per il fatto che la contribuzione di cui si discute, relativa ai ratei delle componenti extramensili della retribuzione (13ma e 14ma) virtualmente maturati nell'anno solare prima della domanda di opzione, sia stata per errore versata al lavoratore nel mese di corresponsione della somma (secondo il principio stabilito dall'art. 1, comma 12 cit.), trattandosi di un pagamento indebito, i cui effetti, nella specie, sono stati peraltro neutralizzati dalla messa a disposizione della somma in favore dell'INPS;

che pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso dell'INPS che va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00 di cui 2.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa *Erica D'Antonio*

Erica D'Antonio

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Depositato in Cancelleria

oggi, 24 APR. 2018



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia